



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22.12.2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2020

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21:00 presso la Sala delle Colonne:

previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in presenza.

La pubblicità della seduta è garantita tramite ripresa streaming visibile sul sito ufficiale del Comune di Castellanza.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
CERINI Mirella	Sindaco	P	
BORRONI Cristina	Consigliere	P	
BUTTI Marco	Consigliere	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere	P	
CAPUTO Romeo	Consigliere	P	
COLOMBO Anna Maria	Consigliere		N
COLOMBO Paolo	Consigliere		N
CROCI Luigi	Consigliere	P	
GIANI Maria Luisa	Consigliere	P	
MAGGIONI Luigi Giovanni	Consigliere	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere		N
MERATI Claudio	Consigliere	P	
RADAELLI Alessio	Consigliere	P	
RADAELLI Raffaella	Consigliere	P	
SORAGNI Angelo	Consigliere	P	
TARLAZZI Davide	Consigliere	P	
VIALETTO Giuliano	Consigliere	P	

Totale Presenti: **14** Totali Assenti: **3**

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente, Claudio MERATI. Assiste il Segretario Generale Dott. Claudio MICHELONE.

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni: Claudio Caldiroli, Corrado Deluca.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2020

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Evidenziato che questo Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- ACCAM S.p.a
- SIECO S.r.l
- ALFA S.r.l. con partecipata indiretta di PREALPI SERVIZI S.r.l.;
- CAP HOLDING S.p.a. con le partecipate indirette di AMIACQUE S.r.l., PAVIA ACQUE S.c.r.l. e ROCCA BRIVIO S.r.l. in liquidazione;
- CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a.;
- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l.
- AGESP S.p.a. con le partecipate indiretta di AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.r.l., AGESP ENERGIA S.p.a., PREALPI GAS S.r.l. e PREALPI SERVIZI S.r.l.;
- ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. a.r.l. con la partecipata indiretta di ASMEA S.r.l.

Per le società AGESP S.p.a e PREALPI GAS S.p.a. nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017 relativa alla revisione straordinaria, era stata proposta la cessione delle quote, in quanto non sussistevano più le condizioni per il mantenimento in quanto non svolgevano alcun servizio a favore dell'Ente;

Si evidenzia che le quote della Società Prealpi sono state alienate al Comune di Gallarate con atto notarile Rep.n. 105 del 23 Agosto 2018, mentre per quote della Società Agesp Spa (Euro 64,00) è stata avviata la procedura di cessione della partecipazione in data 29 Dicembre 2017 tra la Società ed il Comune di Busto Arsizio non andata a buon fine; per tale motivazione in data 2 Dicembre 2019 il Comune di Castellanza ha inviato una lettera per proporre ai Comuni soci l'acquisto delle quote e ad oggi non hanno risposto in merito alla cessione;

Nella deliberazione n. 39 del 30/12/2020 è stata prevista la cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione del Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a, in quanto la società non svolge più attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzioni dell'Ente;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P, come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito

territoriale del Comune di Castellanza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., questo Ente ha provveduto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2020 ad approvare la razionalizzazione periodica delle partecipate al 31.12.2019;

Considerato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31.12.2020 è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, elaborando apposite schede predisposte sulla base delle Linee Guida emesse dal Ministero delle Finanze congiuntamente alla Corte dei Conti, per ciascuna partecipazione detenuta direttamente e per le partecipazioni indirette;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel citato allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta (Allegato A);

Vista la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, comma 4, del TUSP) – (Allegato B);

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dal competente ufficio comunale ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere dell'Organo di revisione verbale n. 121 del 14.12.2021, prot. n. 29757 del 15.12.2021, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n. 3 del D.lgs. 267/2000 ed allegato al presente provvedimento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 14.

Con voti favorevoli n. 11 (Borroni, Butti, Caldiroli, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 3 (Caputo, Radaelli Raffaella, Soragni), espressi per alzata di mano:

**DELIBERA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e fare proprio il Piano di razionalizzazione 2021 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castellanza alla data del 31/12/2020, accertandole come riportato nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (allegato B);
4. che vengono mantenute senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni dirette:
  - SIECO S.r.l.;
  - ALFA S.r.l.;
  - CAP HOLDING S.p.a.;
  - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l.;
  - ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. a.r.l.
5. che le Società soggette a razionalizzazione sono le seguenti:
  - ACCAM S.p.a.
  - AGESP S.p.a.
  - CENTRO TESSILE COTONONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a.
6. di demandare al competente Ufficio Partecipazioni comunali gli adempimenti di conseguenza, fra cui:
  - la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
  - la comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
  - la trasmissione di copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1, e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Borroni, Butti, Caldiroli, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 3 (Caputo, Radaelli Raffaella, Soragni), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2020

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 15.12.2021

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 15.12.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 del 22/12/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Claudio MERATI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio MICELONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---